



**COMUNE DI CERVARO
PROVINCIA DI FROSINONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE
DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI E
DEGLI INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE
ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI E
DEGLI INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (da ora, per brevità, definito “*regolamento*”) è adottato anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 l. 241/1990 e disciplina criteri e modalità con cui il Comune di Cervaro (FR) (da ora, per brevità, definito “*Comune*”) può erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio

- sussidi economici di natura socio-assistenziale (da ora, per brevità, definiti “*sussidi*”) quali strumenti di sostegno in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio, siano essi singoli individui o famiglie con o senza figli;
- incentivi scolastici per nuove iscrizioni presso scuole aventi sede nel comune (da ora, per brevità, definiti “*incentivi*”)

CAPO I - SUSSIDI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

ART. 2 - SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. I sussidi vengono erogati allo scopo di contribuire al superamento di una situazione di disagio derivante, a titolo di esempio non esaustivo, dall’assenza assoluta di reddito o da difficoltà economiche generali per i più disparati motivi come, sempre a titolo di esempio non esaustivo, la perdita del lavoro di uno o entrambi i genitori, famiglia numerosa, famiglie monogenitoriali in presenza di figli minori etc. Gli interventi sono finalizzati a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, laddove l’insufficienza del reddito determini condizioni tali da non garantire, in primo luogo, il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. L’erogazione dei sussidi rappresenta un ausilio per il raggiungimento dei livelli minimi di vita. I sussidi sono attribuiti per dare un supporto avverso lo stato di difficoltà, per favorire il recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, per promuovere l’autosufficienza della persona e del nucleo familiare ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 3 - OBIETTIVI DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. I sussidi sono finalizzati a prevenire e/o ridurre il disagio socio economico e/o la marginalità quando quest'ultime impediscano e/o ostacolino il soddisfacimento dei bisogni primari di singoli soggetti e/o nuclei familiari.

2. Segnatamente, l'assegnazione dei sussidi mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a ristabilire, in *toto* o in parte, un equilibrio socio-familiare compromesso;
- b) contribuire a soddisfare i bisogni primari della persona e l'assistenza sociosanitaria;
- c) contribuire all'integrazione, all'educazione ed alla socializzazione dei minori che vivono in famiglie che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) contribuire all'integrazione ed alla socializzazione di persone con disabilità;
- e) favorire i servizi volti alla domiciliarità ed alla permanenza della persona nella sua abitazione e nel nucleo familiare di appartenenza.

Art. 4 - DEFINIZIONE GENERALE DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Ciascun sussidio consiste nell'erogazione, a fondo perduto, di una somma di denaro pagata dal Comune in favore del richiedente (o suo delegato) che, al momento della presentazione dell'istanza, sia in possesso di **tutti** i requisiti previsti sia dal regolamento che da ogni vigente normativa e sia stato formalmente ammesso al sussidio richiesto.

2. I sussidi possono essere **straordinari e per spese funerarie**.

3. I sussidi hanno carattere integrativo e non sostitutivo dell'eventuale reddito del richiedente.

4. L'erogazione dei sussidi costituisce facoltà, e non obbligo, per il Comune. Ne segue che **a nessuno è, *ab origine*, riconosciuto il diritto di percepirlo**.

5. L'importo *pro-capite* del sussidio consiste nella somma che il Comune può pagare a ciascun istante riconosciuto come avente diritto ed ammesso nella graduatoria del sussidio richiesto.

6. L'importo *pro-capite* del sussidio straordinario e di quello per spese funerarie si ottiene dividendo l'importo disponibile sui correlati capitoli di bilancio per il numero di istanze ammissibili (per ciascuna categoria di sussidio) pervenute in attuazione dell'avviso pubblico di riferimento.

7. Ferme restando le prescrizioni di cui al precedente comma, l'importo *pro-capite* non può mai superare le seguenti soglie: € 300,00 per il sussidio straordinario ed € 1.000,00 per il sussidio per spese funerarie.

Art. 5 - REQUISITI DEI POTENZIALI BENEFICIARI DEI SUSSIDI STRAORDINARI

1. Il sussidio straordinario può essere erogato a coloro che, al momento della presentazione dell'istanza, siano in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani e/o comunitari residenti nel Comune **da almeno 6 mesi** oppure cittadini extracomunitari **in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata, residenti nel Comune da almeno 6 mesi**;
- b) non aver compiuto il **sessantacinquesimo anno d'età**;
- c) ISEE, in corso di validità, **non superiore ad € 3.000,00**;
- d) versare in una delle seguenti situazioni d'indigenza socio-economica che l'istante, ai sensi 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, deve autodichiarare e che formerà oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e da parte dell'Assistente Sociale per quanto concerne lo stato di disagio economico e socio-assistenziale:
 - **nuclei monogenitoriali con figli** i quali vedono la presenza di uno solo dei genitori in situazione di estrema precarietà socio-economica;
 - **nuclei familiari con figli** laddove la famiglia, di varia tipologia, presenta forti problematiche familiari e/o relazionali e/o sociali e/o grave deficit strutturale del reddito familiare;
 - **nuclei familiari senza figli** in condizioni di grave svantaggio socio-economico;
 - **persone sole** in condizione di estrema povertà.

2. Il sussidio straordinario può ammontare fino ad € 300,00 ed è erogato **a scorrimento secondo l'ordine di registrazione delle istanze presso l'Ufficio Protocollo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.**

3. Il sussidio straordinario:

- a) può essere percepito **una sola volta con riferimento all'avviso pubblico di riferimento;**
- b) può essere riconosciuto esclusivamente **ad un solo soggetto di ogni nucleo familiare**, così come risultante dallo stato di famiglia del richiedente.

4. Qualora più soggetti, facenti parte dello stesso nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia, presentino istanza di concessione di sussidio straordinario relativamente al medesimo avviso pubblico, il sussidio *de quo*, sempre che sussistano i presupposti, può essere riconosciuto **solo al soggetto che ha presentato per primo l'istanza all'Ufficio Protocollo** in base al numero ed alla data di registrazione.

Art. 6 - REQUISITI DEI POTENZIALI BENEFICIARI DEI SUSSIDI PER SPESE FUNERARIE

Il sussidio per spese funerarie può essere erogato ai cittadini italiani e/o comunitari residenti nel Comune **da almeno 6 mesi** ed ai cittadini extracomunitari che **siano in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata e residenti nel Comune da almeno 6 mesi**, nel rigoroso rispetto dei seguenti parametri:

- a) può ammontare fino ad € **1.000,00**;
- b) può essere liquidato esclusivamente in favore di uno solo dei parenti entro il quarto grado del defunto, **sempre che il richiedente, al momento della presentazione della richiesta di sussidio, sia in possesso della residenza anagrafica all'interno del Comune;**
- c) può essere liquidato esclusivamente se il defunto, **al momento della morte, era in possesso della residenza anagrafica all'interno del Comune;**
- d) può essere liquidato esclusivamente in favore di **uno** dei parenti entro il quarto grado del defunto. Qualora più parenti del medesimo defunto avanzino istanza di concessione del sussidio di cui al presente articolo, detto sussidio può essere riconosciuto **solo al soggetto**

che ha presentato per primo l'istanza all'Ufficio Protocollo in base al numero ed alla data di registrazione;

- e) può essere liquidato solo se il richiedente, al momento della presentazione della richiesta di sussidio, è in possesso di certificazione ISEE in corso di validità **non superiore ad € 1.000,00**;
- f) può essere riconosciuto anche più volte allo stesso soggetto qualora quest'ultimo sia colpito da più eventi luttuosi e sempre che ne ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge e dal regolamento;
- g) è liquidato a scorrimento, secondo l'ordine di registrazione delle istanze all'Ufficio Protocollo, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

3. L'ammontare *pro-capite* del sussidio per spese funerarie non può superare l'importo di € 1.000,00.

Art. 7 - ATTIVITA' PRODROMICHE ALL'EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Le attività prodromiche all'erogazione dei sussidi sono le seguenti:

- a) emanazione di deliberazione di Giunta Municipale con cui:
 - s'incarica il competente Responsabile di Area di approvare due specifici avvisi pubblici, e relativi moduli di domanda, uno afferente la concessione del sussidio straordinario e l'altro afferente il sussidio per spese funerarie;
 - si individuano gli importi da destinare complessivamente a ciascuna categoria di contributi;
- b) emanazione, da parte del competente Responsabile di Area, degli avvisi pubblici di cui al presente regolamento;
- c) acquisizione e registrazione delle richieste di sussidio, **e di tutti i correlati allegati**, da parte dell'Ufficio Protocollo;
- d) istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento e del personale dell'Ufficio Servizi Sociali delle richieste di sussidio pervenute, verifica dei requisiti per l'accesso e per la concessione del sussidio straordinario e di quello per spese funerarie;

- e) redazione, da parte dell'Assistente Sociale, di una relazione socio-assistenziale sull'eventuale esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, c. 1 lett. d);
- f) emanazione, da parte del competente Responsabile di Area, di determinazione con cui si approva la graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto a percepire i sussidi secondo la modalità dello scorrimento e fino ad esaurimento dei fondi comunali disponibili;
- g) emanazione, da parte dei Responsabili di Area rispettivamente competenti, della determinazione di liquidazione e del correlato mandato di pagamento.

2. Il Comune ha facoltà, in qualunque momento, di porre in essere ogni iniziativa ritenuta utile ai fini istruttori: segnatamente può richiedere, al richiedente e/o ai membri del relativo nucleo familiare, ogni documento ritenuto utile ed **attivare, nei confronti di tali soggetti, tutti i controlli ritenuti opportuni e/o necessari ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Art. 8 - MODALITA' DI RICHIESTA DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. A seguito dell'emanazione della deliberazione di cui all'art. 7, c. 1 lett. a), il competente Responsabile di Area approva i suddetti avvisi pubblici che sono pubblicati, per almeno 40 giorni, sull'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, e ne è data massima diffusione e comunicazione.

2. Gli avvisi pubblici, conformemente alla legge ed al regolamento, indicano i requisiti per l'accesso e per la concessione del sussidio straordinario e di quello per spese funerarie.

3. Ciascun sussidio dev'essere richiesto compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali il quale va depositato, o fatto recapitare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune **debitamente sottoscritto e corredato del relativo schema di autocertificazione, del certificato ISEE in corso di validità e di ogni altra documentazione richiesta.**

4. Il suddetto modulo può essere scaricato dal sito internet del Comune o ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.

5. Il modulo dev'essere compilato, in ogni sua parte, dal richiedente, e/o da persona di propria fiducia, sotto la sua integrale responsabilità.

Art. 9 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. I sussidi sono preferibilmente riscossi a mano presso la tesoreria comunale oppure secondo altra modalità prevista dalla vigente normativa.

2. Ciascun sussidio è pagato direttamente, e preferibilmente, in favore del beneficiario; in alternativa, il sussidio può essere pagato in favore di persona espressamente a ciò delegata dal beneficiario. L'eventuale delega alla riscossione deve recare le generalità complete del delegante e del delegato, dev'essere corredata da copia/fronte retro di un documento d'identità in corso di validità di entrambi e così depositata, o fatta recapitare, presso l'Ufficio Protocollo comunale unitamente alla relativa richiesta di sussidio.

CAPO II – INCENTIVI E SUSSIDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 10 - INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE

1. Il Comune, per implementare i servizi scolastici offerti dal Comune, per incentivare il diritto allo studio nel territorio comunale oltre che per sostenere le famiglie residenti nel comune di Cervaro, nel rispetto delle proprie disponibilità di bilancio e secondo le previsioni di PEG, può erogare annualmente un incentivo una tantum alle famiglie che procedono a nuova iscrizione dei propri figli ad una delle scuole aventi sede nel territorio del comune di Cervaro.

2. Per “Nuova iscrizione” ai sensi del comma 1 deve intendersi la prima iscrizione alla scuola avente sede nel territorio del Comune di Cervaro, quindi l’iscrizione al primo anno, ovvero la migrazione ad una scuola avente sede nel territorio del Comune di Cervaro di alunni/alunne/studenti provenienti da una scuola avente sede al di fuori del territorio del Comune di Cervaro;

Art. 11 - REQUISITI DEI POTENZIALI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE

1. L’incentivo può essere erogato a coloro che, al momento della presentazione dell’istanza, siano in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune;
- b) essere genitori/tutori/esercenti la patria potestà di minori iscritti, per la prima volta, presso una delle scuole site nel Comune (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che, al momento della presentazione della richiesta dell’incentivo siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - c) attestazione di nuova iscrizione ad una scuola avente sede nel territorio del Comune di Cervaro;
- a) essere in possesso di ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 35.000,00;
- b) non aver presentato altra/e istanza/e per l’ottenimento di ulteriori benefici/sussidi economici pubblici sul diritto allo studio per la stessa tipologia di spesa relativamente al medesimo anno scolastico cui si riferisce l’istanza per ottenere l’incentivo di cui al comma 1;
- c) non essere risultato/a assegnatario/a né beneficiario/a di ulteriori benefici/sussidi economici pubblici sul diritto allo studio relativamente al medesimo anno scolastico cui si riferisce l’istanza per ottenere l’incentivo di cui al comma 1.

2. L’importo massimo dell’incentivo è di € 300,00 **per ogni minore** attribuendo priorità alle richieste delle famiglie con ISEE più basso;

3. L’incentivo può essere percepito **una sola volta con riferimento all’avviso pubblico di riferimento;**

Art. 12 - ATTIVITA' PRODROMICHE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE

1. La Giunta Comunale individua annualmente l'importo complessivo da destinare per gli incentivi di cui al presente capo;

Art. 13 - MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE

1. A seguito dell'emanazione della deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 12 il competente Responsabile di Area approva l'avviso pubblico e relativi allegati del quale va data la massima diffusione.

2. L'Avviso pubblico di cui Al precedente comma 1, conformemente alla legge ed al regolamento, indica i requisiti per l'accesso e per la concessione dell'incentivo.

3. L'incentivo dev'essere richiesto compilando l'apposito modulo predisposto dal competente Servizio, corredato **del relativo schema di autocertificazione, con attestazione ISEE in corso di validità e di ogni altra documentazione richiesta.**

4. In particolare, al modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-  copia cartacea “di cortesia” della fattura elettronica, attestante l'emissione della fattura elettronica e l'avvenuto acquisto esclusivamente di materiale didattico e di cancelleria per cui è possibile ottenere l'incentivo. La fattura elettronica dev'essere intestata allo stesso soggetto richiedente il contributo. Non saranno ammissibili ne' gli scontrini fiscali ne' altri documenti diversi dalle fatture elettroniche. Se l'esercente non rilascia la copia cartacea di cortesia della fattura elettronica, quest'ultima può essere scaricata personalmente dal richiedente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia dell'Entrate;
-  certificazione dell'Istituto Scolastico attestante la nuova iscrizione.

Art. 14 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEGLI INCENTIVI SCOLASTICI PER NUOVE ISCRIZIONI PRESSO SCUOLE AVENTI SEDE NEL COMUNE

1. Gli incentivi sono riscossi secondo la modalità prevista Dall'avviso nel rispetto dalla normativa vigente.

Art. 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. I dati personali e sensibili forniti al Comune da coloro che richiedono i sussidi sono utilizzati esclusivamente per le finalità attuative del regolamento e conformemente ad ogni vigente normativa disciplinante la privacy e la riservatezza degli istanti.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGRAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del regolamento, è modificato il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.06.2023.